



# REGIONE MOLISE

## GIUNTA REGIONALE

Mod. B  
Atto che non  
comporta  
impegno di  
spesa

Seduta del 11-07-2014

DELIBERAZIONE N. 297

**OGGETTO: D.D. N.134/2013 DEL MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI - LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ.**

### LA GIUNTA REGIONALE

riunitasi il giorno undici del mese di Luglio dell'anno duemilaquattordici nella sede dell'Ente con la presenza dei Sigg.:

N	Conome e Nome	Carica	Presenza
1	DI LAURA FRATTURA PAOLO	PRESIDENTE	Presente
2	PETRARÒIA MICHELE	VICE PRESIDENTE	Presente
3	FACCIOLLA VITTORINO	ASSESSORE	Presente
4	NAGNI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente
5	SCARABEO MASSIMILIANO	ASSESSORE	Presente

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO

HA DECISO

quanto di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto (facciate interne) sulla proposta inoltrata dal SERVIZIO ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA E POLITICHE SOCIALI.

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Direttore del Servizio e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa;
- b) dei pareri del Direttore d'Area e del Direttore Generale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modificazioni e la normativa attuativa della stessa;

VISTO il regolamento interno di questa Giunta;

## DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui all'art. 13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;;
- 2) di aderire ex tunc alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, promosso e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il D.D.G. 206/2013;
- 3) di approvare ex tunc il progetto predisposto per l'adesione alla sperimentazione " Per una vita indipendente" Sperimentazione di un modello di intervento per la vita indipendente ed inclusione nella società di persone in condizioni di disabilità " Per una vita indipendente" Sperimentazione di un modello di intervento per la vita indipendente ed inclusione nella società di persone in condizioni di disabilità", trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con nota del 16/12/2013 n° 45323;
- 4) di approvare ex tunc lo schema di Protocollo d'Intesa tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Molise;
- 5) di autorizzare ex tunc il Direttore della Giunta Regionale a sottoscrivere lo schema di Protocollo d'Intesa tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Molise;

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: D.D. n.134/2013 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali - Linee Guida per la presentazione di progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità.

PREMESSO che:

- Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato, il 31.10.2013, con Decreto Direttoriale n. 134 le Linee guida per la presentazione da parte delle Regioni e delle Province Autonome di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, della durata di dodici mesi (12), disponendo che il finanziamento, stabilito per ciascun progetto nella misura massima di euro 80.000,00 sia concesso alle Regioni per un numero di ambiti territoriali individuati sulla base del criterio della popolazione regionale residente nella classe di età 18-64 (per il Molise n.1 ATS);
  - le Linee guida per la presentazione delle proposte di adesione alla sperimentazione stabiliscono che le Regioni garantiscano un co-finanziamento per una quota pari al 20% dei costi totali del progetto;
  - la Regione Molise ha trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota del 16.12.2013, n. 45323 l'elaborato progettuale ed il protocollo d'intesa relativo alla realizzazione della proposta di adesione alla sperimentazione sottoscritto dal Direttore Generale della Giunta Regionale riservandosi di sottoporre il progetto all'esame ed alla approvazione della Giunta Regionale se validato dal Ministero;
  - Il Progetto denominato " Per una vita indipendente Sperimentazione di un modello di intervento per la vita indipendente ed inclusione nella società di persone in condizioni di disabilità" è rivolto a dieci persone in età compresa tra 18 e 64 anni con disabilità motoria che presentino elevate potenzialità di autonomia e la volontà di realizzare un personale progetto di vita indipendente, residenti nei comuni compresi nell'Ambito Territoriale Sociale (ATS) di Termoli, ove operano associazioni di volontariato storicamente impegnate nella tutela della disabilità, per un costo complessivo di euro 100,000 di cui euro 80.000,00 finanziamento attribuito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed euro 20.000,00 quota di co-finanziamento della Regione Molise;
- VISTO il D.D.G. 206/2013 della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con cui si autorizza il finanziamento alla Regione Molise - Ambito Territoriale Sociale (ATS) di Termoli per l'importo di €80.000,00;
- RILEVATO che la somma necessaria a garantire la quota di cofinanziamento prevista in € 20.000,00, pari al 20% del costo complessivo dell'intervento è disponibile sul capitolo 38359 UPB 400 del Bilancio regionale 2014, residui 2013, giusta impegno 2014.313.1.;

### TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui all'art. 13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di aderire ex tunc alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, promosso e finanziato

dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il D.D.G. 206/2013;

- 3) di approvare ex tunc il progetto predisposto per l'adesione alla sperimentazione " Per una vita indipendente" Sperimentazione di un modello di intervento per la vita indipendente ed inclusione nella società di persone in condizioni di disabilità " Per una vita indipendente" Sperimentazione di un modello di intervento per la vita indipendente ed inclusione nella società di persone in condizioni di disabilità", trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con nota del 16/12/2013 n° 45323;
- 4) di approvare ex tunc lo schema di Protocollo d'Intesa tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Molise;
- 5) di autorizzare ex tunc il Direttore della Giunta Regionale a sottoscrivere lo schema di Protocollo d'Intesa tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Molise;
- 6) di far gravare la somma necessaria a garantire la quota di co-finanziamento prevista in € 20.000,00 pari al 20% del costo complessivo dell'intervento sul capitolo 38359 UPB 400 del Bilancio regionale 2014, residui 2013, giusta impegno 2014.313.1. che ne offre sufficiente disponibilità.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio  
EMMA PAOLA MARINELLI

SERVIZIO ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA E  
POLITICHE SOCIALI  
Il Direttore  
MICHELE COLAVITA

.....

**PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' E ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l'atto non comporta impegno di spesa.

Campobasso, 10-07-2014

**SERVIZIO ASSISTENZA SOCIO-  
SANITARIA E POLITICHE SOCIALI**  
Il Direttore  
**MICHELE COLAVITA**

**VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D'AREA**

Si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di coordinamento, organizzazione e vigilanza dell'AREA TERZA.

Campobasso, 10-07-2014

**IL DIRETTORE DELL'AREA TERZA  
ALBERTA DE LISIO**

**VISTO DEL DIRETTORE GENERALE**

Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.

**PROPONE**

a **PETRAROIA MICHELE** l'invio all'esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.

Campobasso, 11-07-2014

**IL DIRETTORE GENERALE  
DOTT. PASQUALE MAURO DI MIRCO**

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

**IL SEGRETARIO**  
**MARIOLGA MOGAVERO**

**IL PRESIDENTE**  
**PAOLO DI LAURA FRATTURA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82

REGIONE MOLISE



*Direzione Generale della Giunta Regionale Area III*

*Servizio Assistenza Sociosanitaria e Politiche Sociali*

*"Per una vita indipendente"*

Sperimentazione di un modello di intervento per la vita  
indipendente ed inclusione nella società di persone  
in condizione di disabilità





## PREMESSA

L'articolo 19 della "Convenzione Internazionale dei Diritti Umani delle Persone con Disabilità" sancisce e riconosce l'eguale diritto di tutti i disabili a vivere nella comunità, con la stessa libertà di scelta delle altre persone. Gli Stati si impegnano ad adottare misure efficaci ed appropriate al fine di facilitare il pieno godimento di tale diritto e dell'inclusione e partecipazione, assicurando che:

- \* le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, sulla base di eguaglianza con gli altri, dove e con chi vivere;
- \* le persone con disabilità abbiano accesso a servizi di sostegno domiciliare, residenziale o di comunità, compresa l'assistenza personale per permettere loro di vivere pienamente inseriti nella comunità e non isolate o emarginate;
- \* i servizi e le strutture comunitarie destinati a tutta la popolazione siano messi a disposizione, su base di eguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adatti ai loro bisogni.

La Convenzione è stata ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18. Anche attraverso l'emanazione della legge 162/1998, che ha integrato la legge 104/1992, si è attribuita a livello nazionale rilevanza giuridica alla Vita Indipendente.

In base a questa norma le Regioni - nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio - possono provvedere *"a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia."* (lettera l-ter dell'art. 1 della Legge 162/1998).

La Regione Molise, già con la programmazione 2009 e 2010 ha previsto in materia di interventi in favore delle persone in condizione di non autosufficienza azioni tese a sostenere progetti per la vita indipendente.

Con la legge regionale del 19 novembre 2010, n.8 "Interventi regionali per la vita indipendente", in osservanza del dettato degli articoli 2, 3 e 118 della Costituzione; dell'art.39 comma 2, lettera 1-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i.; dell'art.19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità è riconosciuto come fondamentale e strategico il diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità.



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato, il 31.10.2013, le Linee guida per la presentazione da parte delle Regioni e delle Province Autonome di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, disponendo che il finanziamento, stabilito per ciascun progetto nella misura massima di €. 80.000,00 sia concesso alle Regioni per un numero di ambiti territoriali individuati sulla base del criterio della popolazione regionale residente nella classe di età 18-64 (per il Molise n.1 ATS).

Si ritiene di rivolgere la sperimentazione nell'Ambito Territoriale Sociale di Termoli per la presenza di associazioni di volontariato storicamente impegnate nella tutela della disabilità con particolare riguardo al diritto alla vita indipendente.

## 1. FINALITA'

La finalità è sostenere la possibilità per una persona adulta con disabilità grave, di assumere autonomamente decisioni riguardanti la propria vita con il sostegno dei servizi sociali e sulla base della valutazione dell'U.V.M. (*Unità di Valutazione Multidisciplinare*) stabilendo il livello di prestazioni assistenziali di cui necessita, i tempi e le modalità attuative.



## 2. DESTINATARI

Dieci persone con disabilità motoria in età compresa tra 18 e 64 che a prescindere dal livello di autosufficienza, presentino elevate potenzialità di autonomia e abbiano manifestato in maniera autonoma, diretta e non sostituibile, la volontà di realizzare un personale progetto di vita indipendente orientato al completamento del percorso di studi, alla formazione professionale per l'inserimento socio-lavorativo, alla valorizzazione delle proprie capacità funzionali nel contesto lavorativo, nell'agire sociale e in favore di iniziative solidali, attraverso la conduzione delle principali attività quotidiane compreso l'esercizio delle responsabilità genitoriali.


I beneficiari, riconosciuti disabili ai sensi dell'art.3, comma 3, della Legge 104/92, saranno individuati dall'A.T.S. sulla base di una valutazione multidimensionale che tenga conto delle motivazioni individuali e del maggior bisogno determinato dalle limitazioni dell'autonomia, dalle condizioni familiari, abitative ed ambientali, nonché dalle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia.

Non sono ammesse persone che già usufruiscono di benefici contemplati da progetti e/o programmi destinati ai disabili a carattere nazionale o regionale.

## 3. INTERVENTI PREVISTI

- Assicurare sostegno alla vita personale e familiare anche in funzione dell'esercizio delle responsabilità genitoriali e familiari nei confronti dei figli a carico e del coniuge.
- Assicurare sostegno per il prosieguo dell'esperienza lavorativa e/o occupazionale in atto.
- Promuovere le condizioni per il diritto allo studio ed il sostegno alla frequenza di corsi di istruzione, universitari, di formazione Professionale.

- Miglioramento della vita di relazione, quali la partecipazione ad attività sportive, ricreative, culturali.
- Garantire l'assistenza domiciliare per favorire il permanere presso la propria abitazione, potenziando l'autonomia;
- Garantire accessibilità e mobilità (trasporto, accompagnamento, assistenza).



#### 4. PROGRAMMA ASSISTENZIALE INDIVIDUALIZZATO (PAI)

L'assistente sociale nella formulazione del Programma Individuale di Assistenza (PAI) deve prioritariamente relazionarsi con i servizi territoriali socio-sanitari di zona per la valutazione multidimensionale ed individuare, unitamente al soggetto interessato, con una attenzione adeguata alle capacità di autodeterminazione, le necessità prevalenti per costruire con lui un progetto condiviso che contempra una o più azioni indicate al punto 4 e con la messa in rete con i servizi già resi dall'ATS.

A titolo esemplificativo, nella compilazione del PAI il beneficiario potrà avvalersi delle prestazioni di seguito elencate:

- supporto nell'alzata/messa a letto, cura dell'igiene personale;
- ménage domestico (pulizia alloggio e suppellettili domestiche, riordino guardaroba, stiratura);
- preparazione e somministrazione dei pasti a domicilio e riordino cucina;
- spesa e acquisti;
- ritiro pensioni, pagamento utenze, disbrigo pratiche burocratiche, prenotazioni visite;
- verifica e cura funzionalità dell'alloggio, attivazione piccoli interventi di manutenzione;
- assistenza personale in ambito di studio o lavoro;
- assistenza personale per la frequenza di attività sportive, culturali e di tempo libero.

Le prestazioni indicate nel PAI possono essere erogate attraverso una o entrambe le seguenti modalità, per un importo complessivo annuale di €10.000,00:

- mediante operatori di cooperative sociali con l'acquisto di prestazioni assistenziali (*voucher*) a cura dell'ATS;
- attraverso la contrattualizzazione di un assistente assunto con regolare contratto di lavoro, a cura del soggetto beneficiario.

In base alle esigenze rilevate ed in presenza di economie ottenute da un costo inferiore a €10.000,00 il numero degli utenti potrà essere implementato.



## 5. RISORSE FINANZIARIE

€. 80.000,00	→ Finanziamento attribuito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
€. 20.000,00	→ Quota di cofinanziamento della Regione Molise
Tot. €. 100.000,00	

Le prestazioni sanitarie sono rese dai servizi dell'A.S.Re.M. con risorse del F.S.R. e quelle di carattere sociale sono assicurate dagli Uffici di Cittadinanza e dal Servizio Sociale Professionale dell'ATS con oneri a carico del Fondo Sociale Regionale.

## 6. ASPETTI FINANZIARI

La Regione trasferisce all'ATS:

il 50% del finanziamento	→ A seguito della comunicazione dell'effettivo inizio delle attività.
il 30% del finanziamento	→ Alla presentazione di un atto formale di approvazione di una dettagliata relazione sulle attività svolte e della rendicontazione dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata.
il restante 20% del finanziamento	→ Alla presentazione di un atto formale di approvazione di una dettagliata relazione sulle attività svolte e della rendicontazione dell'intero ammontare del finanziamento.

## 7. INDICATORI

Indagini di rilevazione:

- soddisfazione degli assistiti e delle famiglie;
- adeguatezza dell'intervento rispetto ai bisogni;
- grado di soddisfazione da parte degli operatori impegnati nella realizzazione del Programma.



## 8. RISULTATI ATTESI

La programmazione e la realizzazione operativa tenderanno al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- \* valida alternativa all'istituzionalizzazione;
- \* realizzazione di programmi individuali per favorire lo sviluppo massimo dei livelli di autonomia individuale e di relazioni di gruppo;
- \* creazione di una nuova rete di sostegno che consenta con gradualità, attenzione e senza traumi, il distacco della persona dal nucleo familiare di origine e le permetta di vivere in un ambiente sereno e confortevole, perfettamente integrato nella comunità locale.


L'ATS avrà cura di organizzare senza costi aggiuntivi due eventi: il primo a carattere divulgativo teso a promuovere la cultura della vita indipendente nei confronti degli operatori del settore, degli stessi utenti e della cittadinanza ed un altro alla conclusione della sperimentazione allo scopo di tracciare un bilancio e porre le basi per interventi in materia di respiro regionale.

## 9. PROCEDURE

L'ATS provvederà ad emanare apposito Avviso Pubblico, da diffondere presso tutti i comuni aderenti all'Ambito, finalizzato ad acquisire le istanze da parte dei disabili interessati.

L'Avviso dovrà contenere i termini e le modalità di presentazione delle richieste, nonché il documentato possesso dei requisiti previsti dal presente programma.

Il Direttore generale della Circa regionale  
dot. Marco L. Valbusa





*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTA la legge 31 dicembre 2009 n. 196 recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2013);

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e il bilancio pluriennale per il triennio 2013 - 2015";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 111878 del 31 dicembre 2012, concernente la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 ed, in particolare, la Tabella 4;

CONSIDERATO che, sulla base del D.M. di cui al punto precedente, alla Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali è stata assegnata la gestione del CDR 9 del quale fanno parte i capitoli 3231 "Spese per progetti sperimentali aventi ad oggetto interventi a favore di persone con handicap grave...", e 3112 "Spese per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità";

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 30 gennaio 2013, annotato nelle scritture contabili dell'U.C.B., con presa d'atto n. 185 del 4 febbraio 2012, che assegna le risorse finanziarie, ai dirigenti degli Uffici Dirigenziali di livello generale appartenenti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attribuite ai capitoli delle unità previsionali di base della citata Tabella 4 di cui fa parte il CDR 9 - Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali;

VISTO il D.P.C.M. del 14 ottobre 2011, registrato dalla Corte dei Conti il 28 novembre 2011, reg. 14, foglio 39, con il quale al dott. Raffaele Tangorra è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali;

VISTO il decreto interministeriale in data 26 giugno 2013, registrato alla Corte dei Conti il 1 agosto 2013, reg. 11, foglio 219, con il quale si è provveduto alla ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali 2013;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 73521, registrato dalla Corte dei Conti il 1 ottobre 2013, reg. 8, foglio 176, con il quale vengono apportate le necessarie variazioni di bilancio per poter trasferire agli aventi diritto le risorse previste dal Fondo nazionale per le politiche sociali 2013;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui richiamati capitoli 3231 "Spese per progetti sperimentali aventi ad oggetto interventi a favore di persone con handicap grave..." e 3112 "Spese per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità" dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", così come modificata dalla legge 21 maggio 1992, n. 162, recante "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave";

VISTO, in particolare l'art. 39, co. 2, della richiamata legge 5 febbraio 1992, n. 104, che prevede che le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio [...], a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia (lett I-ter);

VISTA la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e, in particolare, l'articolo 19 ("Vita indipendente ed inclusione nella società") che prevede che "Gli Stati parti [...] riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure ed efficaci adeguate al fine di facilitare il godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei conti, che adotta il Programma d'Azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità in attuazione della legislazione nazionale e internazionale ai sensi dell'art. 5, co. 3, della legge 3 marzo 2009, n. 18;

VISTA, in particolare, la linea di azione n. 3 "Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società" del richiamato Programma d'Azione;

VISTO, altresì, il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 5, co.2, del decreto interministeriale 6 luglio 2010, n. 167, sul richiamato programma d'azione biennale, da parte della Conferenza Unificata in data 24 luglio 2013 (Rep. Atti n. 72 CUDel) e, in particolare, la raccomandazione ivi contenuta formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (13/069/CU11/C8) riportante la richiesta di incrementare il finanziamento per le sperimentazioni regionali per le politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente;

CONSIDERATA, dunque, l'opportunità di coinvolgere nella sperimentazione del modello di intervento i territori regionali;

#### ADOTTA

le seguenti linee guida per la presentazione da parte di Regioni e Province Autonome di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità.



## LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

### 1. IL CONTESTO: IL CAMBIO DI PARADIGMA DELLA CONVENZIONE ONU DEL 2006 SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

La Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità del 2006 ha introdotto un vero e proprio cambio di paradigma nell'approccio al tema della disabilità, fornendone una lettura improntata ad una nuova visione culturale, scientifica, e giuridica anche alla luce della riflessione internazionale in materia di Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF), imponendo agli Stati membri di ideare ed implementare interventi che da una modalità settoriale e speciale approdino ad un approccio globale per la costruzione di una società pienamente inclusiva e di un ambiente a misura di tutti. In questo senso, la Convenzione Onu mira a garantire il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità in situazione di eguaglianza con gli altri per garantirne la piena inclusione all'interno della società.

In tale contesto, il primo valore di cui occorre tener conto è quello relativo alla centralità della persona. Le persone con disabilità e coloro che versano in stato di fragilità rappresentano il paradigma della molteplicità dei bisogni affettivi, relazionali, lavorativi, terapeutici, di piena inclusione sociale. Uno degli elementi fondamentali e necessari ai fini della più ampia inclusione sociale, costituendone requisito essenziale, è *"l'importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte"*, come recita la Convenzione Onu (Preambolo, lettera n).

E' per tale ragione che il tema della vita indipendente è stato considerato una delle priorità del primo Programma d'Azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, documento predisposto dall'Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità, presentato e discusso in occasione della IV Conferenza nazionale sulle politiche per la disabilità tenutasi il 12 e il 13 luglio del 2013 a Bologna e approvato dal Consiglio dei ministri del 27 settembre 2013. Il Programma, adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013 ed in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, rappresenta uno degli strumenti fondamentali con cui il legislatore ha previsto l'attuazione della Convenzione ONU. In esso una delle sette linee di azione (la linea di intervento 3) è in gran parte riferita proprio alle politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società per le persone con disabilità.

Va rilevato come il Programma d'Azione abbia seguito, nella sua elaborazione, l'approccio altamente partecipativo che è stato alla base della istituzione dell'Osservatorio, composto da rappresentanti delle amministrazioni nazionali, regionali e locali e da esponenti delle federazioni e associazioni rappresentative delle persone con disabilità. In ossequio al principio convenzionale del coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità nel processo di elaborazione ed implementazione di normative e politiche (art. 4 co. 3, Conv.), sia il primo rapporto all'ONU sulla implementazione della Convenzione che il programma sono stati frutto di un articolato lavoro che ha visto protagonisti ben sei gruppi di lavoro che l'Osservatorio aveva deciso di istituire, che hanno visto una attiva partecipazione di ulteriori esponenti del mondo dell'associazionismo e delle amministrazioni pubbliche esterne all'Osservatorio stesso.

Il tema della vita indipendente è stato peraltro fra i più discussi e partecipati, anche all'interno di uno specifico gruppo di lavoro dedicato, nel corso della richiamata Conferenza Nazionale sulle politiche per la disabilità dello scorso luglio, che ha visto vertere il *focus* dei lavori sul Programma d'Azione biennale.

Partendo dalle conclusioni raggiunte dal Programma d'Azione e dalla Conferenza nazionale, che rimanda quale tema trasversale alla questione dei servizi sociali nel nostro Paese ed al ruolo delle Regioni, si propone l'adesione alla sperimentazione di un modello di intervento unitario a favore del tema della vita indipendente nei diversi territori regionali quale requisito essenziale per la piena inclusione nella società delle persone con disabilità.

A tale proposito, quale elemento di sfondo per la comprensione delle dinamiche proprie del panorama italiano, occorre ricordare come nel nostro Paese si è in presenza di una estrema eterogeneità nella diffusione dei servizi sul territorio cui corrisponde una elevata sperequazione della spesa sociale, che va da

304 euro procapite nella Provincia autonoma di Trento a 26 euro nella Regione Calabria, con il Sud -- l'area territoriale più povera e quindi con bisogni maggiori -- che spende in media circa un terzo del Nord. In questo contesto appare urgente e necessario rafforzare i meccanismi e gli strumenti di *governance* che possono accompagnare un processo di convergenza o, perlomeno, di riduzione dell'eterogeneità non solo nella spesa, ma anche nei modelli di intervento.

Questa sperimentazione si caratterizza per una particolare attenzione al rafforzamento delle reti istituzionali e professionali per la presa in carico efficace ed efficiente in modo condiviso e sinergico.

## 2. VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Il concetto di vita indipendente rappresenta, per le persone con disabilità, la possibilità di vivere la propria vita come qualunque altra persona, prendendo le decisioni riguardanti le proprie scelte con le sole limitazioni che possono incontrare le persone senza disabilità. Non si tratta necessariamente di vivere una vita per conto proprio o dell'idea della semplice autonomia, ma ha a che fare con l'autodeterminazione delle persone con disabilità, riverberandosi anche sull'ambito familiare della persona interessata.

Occorre quindi una politica di sviluppo e sostegno attraverso l'*empowerment* della persona che possa realizzare l'integrazione e la partecipazione nella società delle persone con disabilità. Il principio di riferimento deve essere la libertà di scelta di poter vivere al proprio domicilio, così come riportato nelle indicazioni contenute nella Linea d'intervento 3 del citato Programma di Azione.

La Legge 21 maggio 1998, n. 162, nel modificare la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, aveva già introdotto nell'ordinamento italiano un primo espresso riferimento al diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità. La legge prevedeva, fra le possibilità operative delle Regioni in materia di disabilità, la facoltà di "disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia".

La legge 162, inoltre, indicava alla Regioni l'opportunità di "programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità [...], mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo 9, all'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati".

Le Regioni, sulla base delle indicazioni contenute nella legge 162, hanno nel corso degli anni sperimentato e favorito una progettualità volta all'assistenza indiretta, all'incentivazione della domiciliarità e, sebbene in modo residuale, al supporto a percorsi di autonomia personale. Se tali esperienze hanno avuto un indubbio valore di innovazione sociale, sono tuttavia emerse criticità relative alla programmazione degli interventi. Innanzitutto, si sono determinate sensibili differenze tra le Regioni, talvolta accentuate dalla difficoltà di mantenere le buone prassi attivate nel corso degli anni a causa delle riduzioni dei finanziamenti dei fondi sociali degli ultimi anni. Più in particolare, come è stato fatto rilevare nel richiamato programma d'azione nell'individuazione della platea degli "aventi diritto" si sono spesso adottati criteri sanitari più che elementi di valutazione del rischio di esclusione, mentre è tuttora rilevante il peso della mancata unificazione e concertazione degli interventi (sociali, educativi, sanitari e sociosanitari). Infine, ancora non hanno assunto la necessaria centralità gli interventi che stimolino l'acquisizione della cosiddetta "disabilità adulta", soprattutto in favore delle persone con disabilità intellettiva.

Un ruolo importante è stato rivestito dai centri o servizi per la vita indipendente, laddove attivati, che hanno offerto alle persone e ai servizi pubblici un supporto alla progettazione individualizzata e, allo stesso tempo, un aiuto per gli aspetti più pratici ed operativi nella gestione dell'assistenza indiretta.

Vita indipendente e libertà di scelta sono strettamente connesse all'inclusione delle persone con disabilità nella società. In particolare l'articolo 19 della Convenzione sancisce il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società con la stessa libertà di scelta delle altre persone e richiede agli Stati parti di adottare misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società. Gli Stati devono, inoltre, assicurare che "le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo

di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione." Inoltre devono garantire che "le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirsi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione."

Il programma di attività che si propone intende dare una delle possibili risposte all'esigenza di assicurare la piena applicazione delle disposizioni convenzionali e della legge nazionale in materia di vita indipendente, contribuendo alla sperimentazione di interventi omogenei sui territori regionali.

### 3. IL MODELLO DI INTERVENTO PROPOSTO: OBIETTIVI, AMBITI DI ATTIVITÀ, INTERVENTI

Le presenti linee guida si inseriscono in questo panorama proponendo alle Regioni e Province autonome la sperimentazione degli interventi profondamente innovativi previsti in materia di vita indipendente dal Programma d'azione. Su tali interventi le Regioni stesse hanno richiesto una prioritaria attenzione. Infatti, nel parere favorevole espresso sul Programma d'azione da parte della Conferenza Unificata, in data 24 luglio 2013, è stata formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome una specifica raccomandazione al Governo finalizzata all'incremento del finanziamento per le sperimentazioni regionali per le politiche, i servizi e i modelli organizzativi per la vita indipendente. Tali sperimentazioni si inseriscono in un quadro di collaborazione già avviato tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e Regioni e Province autonome, nel quadro delle attività di promozione dell'attuazione della Convenzione.

Va, infine, ricordato come proprio l'Osservatorio Nazionale, nel corso della sessione plenaria tenutasi in occasione della IV Conferenza Nazionale sulle politiche per la disabilità (Bologna, 12 e 13 luglio 2013) abbia espresso apprezzamento per il quadro di iniziative sperimentali in materia di vita indipendente, auspicando un incremento di risorse da destinare ad analoghe iniziative sui territori.

L'iniziativa proposta ha dunque l'obiettivo generale di promuovere un percorso condiviso di promozione della vita indipendente, lavorando sulla esigenza di omogeneità a livello nazionale, pur nel rispetto dell'autonomia organizzativo-programmatica delle Regioni. Si ricorda a tal proposito che l'obiettivo principale del Programma d'azione in materia è la definizione di linee d'indirizzo nazionali per l'applicazione dell'articolo 19 della Convenzione Onu, fissando i criteri guida per la concessione di contributi, per la programmazione degli interventi e servizi e la redazione dei progetti individualizzati.

Al fine di individuare le caratteristiche dei progetti individualizzati di vita indipendente, contenute nelle proposte oggetto di finanziamento ai sensi del punto 7 delle presenti Linee guida, si richiama qui integralmente la serie di interventi previsti nel Programma d'Azione biennale con riferimento alla Linea di intervento 3, "Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società", sezione a) (Vita indipendente):

#### "Azione/Intervento"

- *Vengono assunti come principi guida quelli espressi dall'articolo 19 della Convenzione ONU, superando e/o integrando la normativa vigente, con particolare attenzione:*
  - a) *al contrasto delle situazioni segreganti e delle sistemazioni non rispondenti alle scelte o alla volontà delle persone;*
  - b) *alla verifica che i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni.*
- *Vengono assunti come criteri per l'attivazione, l'accesso e la modulazione dei servizi e delle prestazioni quelli connessi al riconoscimento/valutazione della condizione di disabilità intesa come rischio o costanza di esclusione sociale e di assenza di pari opportunità, con attenzione aggiuntiva alla necessità di sostegno intensivo nelle situazioni in cui questo venga richiesto.*
- *Vengono definiti gli standard e i criteri minimi per l'autorizzazione, funzionamento, riconoscimento, accreditamento dei servizi per la promozione della vita indipendente operanti in forma pubblica o privata nel territorio. Precondizione degli standard è la garanzia della "partecipazione alla vita comunitaria da parte della persona disabile" nell'erogazione di prestazioni e servizi.*
- *Nella promozione della vita indipendente, intesa come facoltà di compiere autonomamente le proprie scelte e gestire direttamente la propria esistenza, si adottano progetti individualizzati che possono*

riguardare vari aspetti della quotidianità e investire diversi ambiti (istruzione, lavoro, salute, mobilità personale, accesso alla cultura). Nell'elaborazione dei progetti individualizzati è strettamente necessario il coinvolgimento diretto della persona, con attenzione adeguata nel caso in cui questa non sia in grado di autodeterminarsi.

- Viene garantita, in coerenza con la linea 4 del presente documento, una corretta informazione sul funzionamento dei servizi e le forme di tutela. In tal senso vanno promossi processi formativi in favore delle persone disabili e dei loro familiari per l'accrescimento della consapevolezza (empowerment) rispetto le proprie scelte.
- Viene favorito il generale processo di deistituzionalizzazione da un lato e lo sviluppo di progetti di "abitare in autonomia" che coinvolgono piccoli gruppi di persone dall'altro (come nel caso delle diverse esperienze funzionanti in Italia per persone con problemi intellettivi). Vengono predisposte forme di intervento propedeutico all'abitare in autonomia che prevedono budget di spesa decrescenti in relazione al crescere delle competenze e abilità delle persone nel gestire la propria vita relazionale e quotidiana e l'attivazione di progetti integrati (abitare, lavoro e socialità) per garantire durata all'esperienza di autonomia.
- Nel supporto alla domiciliarità e alla residenzialità si assume come criterio regolatore che le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione.
- Coerentemente con la definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria e sociale alla persona con disabilità, riferiti ai principali diritti indicati dalla Convenzione ONU, e organizzati anche tenendo conto delle indicazioni già formulate dalla Legge 328/2000 all'art. 24 che distingue tra almeno tre tipologie: benefici orientati al sostegno del reddito, interventi assistenziali e interventi volti a facilitare i processi di inclusione, le formule allocative devono prevedere un aumento percentuale delle risorse destinate ai processi di inclusione sociale che costituiscono lo strumento principale per assicurare dignità alla persona e rendere maggiormente efficace ed efficiente la spesa.
- Al riguardo per la parte di benefici e servizi orientati specificamente ai processi di inclusione sociale viene rafforzato il diritto del cittadino con disabilità e il dovere del sistema socio-sanitario, di elaborare in accordo e condivisione, una progettazione personalizzata, e la definizione di un budget integrato di progetto anche con previsione di investimenti decrescenti in funzione degli obiettivi raggiunti e consolidati, e una chiara identificazione delle responsabilità di realizzazione, e monitoraggio (case management) degli interventi. Le norme garantiranno la libertà di scelta dei servizi accreditati attivabili a fronte del progetto e la possibilità di forme di finanziamento diretto alla persona
- [...]."

Gli interventi co-finanziati da realizzare in collaborazione con la persona con disabilità e la sua famiglia, sulla base di un piano personalizzato improntato all'assistenza indiretta, devono essere dedicati a persone adulte con disabilità (18-64 anni).

Nella selezione dei beneficiari, deve essere accordata preferenza per le persone con disabilità in condizione di maggiore bisogno in esito ad una valutazione multidimensionale, che tenga conto delle limitazioni dell'autonomia, della condizione familiare, abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia.

Gli interventi devono avere la durata di 12 mesi.

Le Regioni e le Province autonome dovranno fornire al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le informazioni sui progetti attivati e sui servizi coinvolti, nel rispetto della normativa sulla privacy, secondo le modalità definite con il protocollo d'intesa di cui al punto 8) delle presenti Linee guida.

#### 4. CRONOGRAMMA INDICATIVO

- a) Pubblicazione delle linee guida: 31 Ottobre 2013 sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali<sup>1</sup> (<http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/PubblicitaLegale/Pages/default.aspx>)
- b) Termine per l'invio delle proposte di adesione: 2 Dicembre 2013
- c) Valutazione delle proposte 2 Dicembre - 10 Dicembre 2013
- d) Pubblicazione degli ambiti territoriali ammessi al finanziamento: 10 Dicembre 2013
- e) Firma del protocollo d'intesa entro il 16 Dicembre 2013
- f) Inizio delle attività: Gennaio 2014

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 32 della Legge n 69/2009

## 5. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Le proposte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 2 Dicembre 2013.

## 6. REQUISITI DI IDONEITÀ

Le proposte devono essere presentate dalle Regioni e dalle Province Autonome e devono riguardare gli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, nei quali la Regione /Provincia Autonoma intende sperimentare il modello di intervento.

La Regione o la Provincia Autonoma deve verificare che gli ambiti territoriali proposti rispettino i criteri di inclusione di cui al successivo punto 8).

La Regione o la Provincia Autonoma garantisce, in forma diretta o tramite l'ambito territoriale candidato, il co-finanziamento per una quota non inferiore al 20% dell'importo totale del costo della proposta progettuale.

## 7. FINANZIAMENTO

Il finanziamento messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è complessivamente pari a euro 3.200.000,00, a valere sulle risorse assegnate, per l'anno finanziario 2013, al cap. 3231 "Spese per progetti sperimentali aventi ad oggetto interventi a favore di persone con handicap grave...", per euro 2.818.446,00, e a valere sulle risorse assegnate, per l'anno finanziario 2013, al cap. 3112 "Spese per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità", per euro 381.554,00, dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il finanziamento messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non può eccedere l'80% del costo complessivo della proposta riferita a ciascun ambito territoriale.

Il proponente deve garantire il co-finanziamento per la residua quota del 20% dei costi totali. Non è ammesso il co-finanziamento attraverso la contribuzione in natura (personale, locali, beni durevoli etc).

Il Ministero intende finanziare 40 proposte di adesione. L'ammontare finanziabile dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per ciascun progetto per il modello di intervento non può superare gli euro 80.000,00.

Per ciascuna Regione e Provincia Autonoma il numero di ambiti territoriali finanziabili è stabilito sulla base del criterio della popolazione regionale residente nella fascia d'età 18-64 anni secondo le seguenti fasce di riparto:

- Fino a 1.000.000 di persone residenti 18-64 anni potrà essere finanziato 1 ambito territoriale;
- tra 1.000.000 e 2.500.000 potranno essere finanziati 2 ambiti territoriali;
- oltre i 2.500.000 potranno essere finanziati 3 ambiti territoriali.

Nel prospetto seguente è individuato il numero di ambiti territoriali finanziabili per ogni Regione e Provincia Autonoma sulla base del dato della popolazione regionale residente nella fascia d'età 18-64 anni al 1° gennaio 2012 riportato nella banca dati ISTAT ([www.demo.istat.it](http://www.demo.istat.it)).

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA	NUMERO AMBITI TERRITORIALI FINANZIABILI
Valle d'Aosta	1
Molise	1
Provincia di Bolzano	1
Provincia di Trento	1
Basilicata	1
Umbria	1
Friuli - Venezia Giulia	1
Abruzzo	1
Liguria	1
Marche	1
Sardegna	2
Calabria	2
Toscana	2

Puglia	3
Emilia-Romagna	3
Piemonte	3
Veneto	3
Scilia	3
Lazio	3
Campania	3
Lombardia	3
TOTALE	40

Ciascuna Regione e Provincia Autonoma, verificata la presenza dei requisiti di cui al successivo punto 8), accede al co-finanziamento per il numero di ambiti indicati in tabella. Ciascuna Regione e Provincia Autonoma può comunque indicare un numero di ambiti territoriali superiore al numero in tabella, specificando chiaramente l'ordine di preferenza. Tali ambiti eccedenti potranno essere finanziati qualora, sulla base delle proposte complessivamente presentate, nonché della valutazione di idoneità di cui al punto 8), non siano assegnate tutte le risorse disponibili. In tal caso, l'Amministrazione procederà a finanziare gli ambiti territoriali eccedenti sulla base del criterio del rapporto fra popolazione regionale residente 18-64 anni e numero di ambiti territoriali finanziati, privilegiando le Regioni con il rapporto più elevato.

## 8. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

La valutazione degli ambiti territoriali ai fini della ammissibilità al finanziamento verrà compiuta da una apposita Commissione, nominata dal Direttore Generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Le proposte pervenute verranno esaminate sotto il profilo di ammissibilità e, successivamente, si procederà alla valutazione delle sole proposte dichiarate ammissibili. La valutazione verrà condotta in ordine alla verifica del possesso dei seguenti requisiti essenziali:

- a) Presenza di servizi che dispongono di un modello di presa in carico delle persone con disabilità che preveda:
  - 1) l'utilizzo di modalità di valutazione multidimensionale;
  - 2) l'elaborazione di piani e progetti individualizzati;
  - 3) il coinvolgimento diretto della persona con disabilità e della sua famiglia nella elaborazione di progetti individualizzati.
- b) Coerenza delle azioni e interventi con quanto indicato nella Linea di intervento 3) del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, integralmente riportata al punto 3) delle presenti Linee guida

Per le proposte dichiarate ammissibili, la Commissione può decidere di disporre la richiesta di chiarimenti ai proponenti. La mancata risposta alla richiesta di chiarimenti comporta l'inedoneità della proposta.

Non saranno ritenuti idonei, e quindi finanziabili, i progetti che non risulteranno in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b).

La Commissione provvederà alla stesura dell'elenco degli ambiti territoriali ammessi al cofinanziamento che verrà approvato dal Direttore Generale per l'inclusione e le politiche sociali e sarà pubblicato sul sito *internet* istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali<sup>2</sup> (all'indirizzo <http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/PubblicitaLegale/Pages/default.aspx>).

Il successivo protocollo d'intesa deve essere sottoscritto con firma digitale entro il termine del 18 dicembre.

## 9. ASPETTI FINANZIARI

L'erogazione del contributo avverrà con le seguenti modalità:

- il 50% del finanziamento accordato all'avvio delle attività previa comunicazione della Regione o della Provincia Autonoma indicante l'effettivo avvio delle attività;
- il 30% del finanziamento accordato, alla presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte, previa verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata all'avvio delle attività;
- il restante 20%, a consuntivo su presentazione di apposite note di addebito complete della

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 32 della Legge n 69/2009

documentazione valida ai fini fiscali giustificativa delle spese sostenute per l'intero ammontare del finanziamento.

Resta inteso che l'erogazione del saldo è subordinata all'effettiva disponibilità delle relative risorse finanziarie sui capitoli di spesa.

Le voci di spesa ammissibili sono esclusivamente quelle riferibili ai progetti di vita indipendente redatti ai sensi del punto 3) delle presenti Linee guida.

Il finanziamento dovrà essere amministrato secondo principi di efficienza, efficacia e sana gestione finanziaria.

Ulteriori indicazioni in merito all'ammissibilità dei costi ed alle modalità di rendicontazione saranno oggetto di apposito protocollo di Intesa.

## 10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

La data di acquisizione delle proposte è stabilita e comprovata, nel caso di spedizione, dal timbro a data apposto dalla Divisione IV della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali e, nel caso di presentazione diretta, dalla ricevuta rilasciata dalla suddetta Divisione con l'indicazione della data e dell'ora di consegna.

La proposta di adesione di cui alle presenti linee guida deve essere compilata, su carta semplice o su supporto elettronico, secondo il formulario allegato.

La proposta, recante sulla busta la dizione "Programma Vita Indipendente", deve essere indirizzata e spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate o mediante posta elettronica certificata ([dginclusione@mailcert.lavoro.gov.it](mailto:dginclusione@mailcert.lavoro.gov.it)), al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali - Divisione IV - Via Fornovo n. 8 - 00192 Roma.

La proposta può essere, altresì, presentata a mano presso la Divisione IV della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali, al medesimo indirizzo. In tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta nelle giornate non festive dalle ore 10.00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì. In ogni caso, resta inteso che le proposte dovranno pervenire inderogabilmente entro le ore 12.00 del 2 Dicembre 2013.

Ciascuna Regione o Provincia Autonoma procede alla presentazione delle proposte di adesione relative ai rispettivi ambiti con un'unica spedizione o consegna.

Rimane a rischio del proponente l'eventuale ritardo nella spedizione postale o tramite corriere: l'inoltro della domanda è infatti ad esclusivo rischio del mittente, essendo l'Amministrazione ricevente esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito.

## 11. CONTATTI

Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali - Divisione IV

Dirigente: dott. Alfredo Ferrante

Referente: dott.ssa Federica Francescone

Tel 06.4683.4414-4677-4846-4463

Via Fornovo, 8

00192 ROMA

E-mail: [disabili@lavoro.gov.it](mailto:disabili@lavoro.gov.it)


Le presenti linee guida saranno pubblicate nella sezione "Pubblicità legale" del sito istituzionale [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il formulario (allegato 1) potrà essere richiesto in formato word all'indirizzo di posta elettronica sopra riportato.

Roma, 31 ottobre 2013

D.D. 134/2013

F.to il Direttore Generale  
Raffaele Tangorra





**Allegato 1**  
**DOMANDA DI CONTRIBUTO**

Al Ministero del lavoro e delle politiche  
sociali  
Direzione Generale per l'inclusione e le  
politiche sociali -- Divisione IV  
Via Fomovo, 8  
00192 - Roma

**Oggetto: Proposta di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità**

La/Il sottoscritto/a (Cognome) \_\_\_\_\_ (Nome) \_\_\_\_\_ in qualità di  
rappresentante legale della Regione/Provincia Autonoma \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_  
Via/piazza \_\_\_\_\_  
cap. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ posta elettronica \_\_\_\_\_  
nel presentare la proposta di adesione alla  
sperimentazione del suindicato modello di intervento,

**INDICA**

per l'implementazione del Programma, i seguenti ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 (indicare un numero massimo di ambiti pari a quello previsto nella tabella di cui al punto 8 delle linee guida) con annessa richiesta di finanziamento (max euro 80.000,00 per ambito territoriale) e relativa quota di co-finanziamento (20% del totale complessivo per ambito)<sup>1</sup>

AMBITI TERRITORIALI	QUOTA FINANZIAMENTO MLPS	QUOTA CO-FINANZIAMENTO

**INDICA, INOLTRE,**

quali ambiti territoriali eccedenti, ai sensi del citato punto 8) delle Linee guida (graduare in ordine di preferenza)

ORDINE PREFERENZA	AMBITI TERRITORIALI	QUOTA FINANZIAMENTO MLPS	QUOTA CO-FINANZIAMENTO
1)			
2)			
3)			
4)			
5)			
6)			
7)			
8)			

**E DICHIARA, INFINE,**

che gli ambiti territoriali sopra individuati sono in possesso dei seguenti requisiti essenziali

<sup>1</sup> A titolo esemplificativo, nel caso di richiesta del contributo massimo -- pari a € 80.000 -- il co-finanziamento deve essere pari al 20% del totale, ovvero € 20.000. In altri termini, il co-finanziamento è pari ad un quarto del finanziamento richiesto



**REQUISITI ESSENZIALI DEI SERVIZI DELL'AMBITO TERRITORIALE**  
(per cui si richiede il finanziamento)

Presenza di servizi che dispongono di un modello di presa in carico delle persone con disabilità che preveda:

- 1) l'utilizzo di modalità di valutazione multidimensionale
- 2) l'elaborazione di piani e progetti individualizzati
- 3) il coinvolgimento diretto della persona con disabilità e della sua famiglia nella elaborazione di progetti individualizzati

Luogo e Data \_\_\_\_\_

Firma del Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_

**FORMULARIO DI ADESIONE ALLA SPERIMENTAZIONE****(da compilare per ciascun ambito territoriale per cui si richiede il finanziamento)****1. Anagrafica dell'ente proponente (per la Regione/Provincia Autonoma)**

Denominazione	
Sede legale	
Rappresentante legale	
Referente per l'implementazione del programma	
Telefono	
Posta elettronica	

**1b Informazioni sul referente amministrativo per l'implementazione del programma (per la Regione/Provincia Autonoma)**

Cognome e Nome	
Domicilio	
Telefono	
Cell.	
Posta elettronica	

**2a Anagrafica dell'Ambito territoriale<sup>2</sup> candidato**

Denominazione	
Comune capofila	
Sede legale	
Rappresentante legale	
Popolazione 18-64 residente ambito	
Comuni componenti l'ambito territoriale	
Referente per l'implementazione del programma	
Telefono	
Posta elettronica	

**2b Ufficio di piano (se presente)**

Denominazione	
Sede legale	
Rappresentante legale	
Referente per l'implementazione del programma	
Telefono	

<sup>2</sup> di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328

Posta elettronica	
-------------------	--

2c Informazioni sul responsabile e coordinatore dell'implementazione del programma (per l'ambito territoriale)

Cognome e Nome	
Domicilio	
Telefono	
Cell.	
Posta elettronica	

## CARATTERISTICHE DEI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE

Descrivere brevemente le caratteristiche dei progetti di vita indipendente in riferimento ai quali si chiede il finanziamento. I progetti devono in ogni caso possedere i requisiti essenziali di cui al punto 8) delle presenti Linee guida.

### 1) Valutazione multidimensionale

Descrivere brevemente i criteri, la metodologia e le modalità con cui si effettua la valutazione:

### 2) Elaborazione di piani e progetti individualizzati

Descrivere brevemente le modalità di elaborazione e, in particolare, le equipe multi professionali e le professionalità coinvolte, nonché le modalità di partecipazione alla elaborazione dei competenti servizi afferenti a diverse aree (es. integrazione socio-sanitaria, servizi per il lavoro):

### 3) Coinvolgimento diretto della persona con disabilità e della sua famiglia

Descrivere brevemente le modalità di coinvolgimento della persona con disabilità e della sua famiglia nella elaborazione del progetto individualizzato

### 4) Criteri di selezione dei beneficiari

Descrivere brevemente i criteri di preferenza nella selezione dei beneficiari, ai sensi del punto 3) delle presenti Linee guida. In particolare:

- a) Limitazioni dell'autonomia (specificare):

b) Condizione familiare (specificare):

c) Condizione abitativa e ambientale (specificare):

d) Condizione economica della persona con disabilità e della sua famiglia (specificare):

e) Altro (specificare):

**5) Tipologia degli interventi previsti dal progetto di vita indipendente**

Descrivere brevemente la tipologia dei singoli interventi previsti e dei servizi coinvolti, ricordando che deve assicurata la coerenza con le azioni/interventi indicati nella Linea di intervento 3) del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, integralmente riportate al punto 3) delle presenti Linee guida:

1) Azione/intervento (specificare)

2) Azione/intervento (specificare)

3) Azione/intervento (specificare)

[aggiungere secondo necessità]

Indicare, inoltre, se sono presenti o si intenda costituire servizi per la promozione della vita indipendente operanti in forma pubblica o privata nel territorio:

## IPOTESI DEI COSTI RELATIVI ALLA IMPLEMENTAZIONE DEI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE

Numero mesi effettivi di intervento: 12 mesi

Indicare in maniera analitica le ipotesi di costo che si intendono sostenere, tenuto conto che ai sensi del punto 9) delle presenti Linee Guida sono ammissibili esclusivamente spese direttamente riferibili ai progetti di vita indipendente secondo le caratteristiche nella sezione precedente, punto 5).

AZIONI/INTERVENTI	IPOTESI DI COSTO
1. Azione/intervento (specificare)	Ammontare: €...
2. Azione/intervento (specificare)	Ammontare: €...
3. Azione/intervento (specificare)	Ammontare: €...
4. Azione/intervento (specificare)	Ammontare: €...
[aggiungera secondo necessita]	
TOTALE*	

\*Il totale deve corrispondere all'ammontare totale del valore del progetto, comprensivo del finanziamento ministeriale e del co-finanziamento della Regione o della Provincia Autonoma

Data \_\_\_\_\_

Firma del Legale Rappresentante  
\_\_\_\_\_



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali

**IL DIRETTORE GENERALE**

DDG 206/2013

VISTA la legge 31 dicembre 2009 n. 196 recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2013);

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e il bilancio pluriennale per il triennio 2013 - 2015";

VISTO il decreto interministeriale in data 26 giugno 2013, registrato alla Corte dei Conti il 1 agosto 2013, reg. 11, foglio 219, con il quale si è provveduto alla ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali 2013;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 73521, registrato dalla Corte dei Conti il 1 ottobre 2013, reg. 8, foglio 178, con il quale vengono apportate le necessarie variazioni di bilancio per poter trasferire agli aventi diritto le risorse previste dal Fondo nazionale per le politiche sociali 2013;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui capitoli 3231 "Spese per progetti sperimentali aventi ad oggetto Interventi a favore di persone con handicap grave..." e 3112 "Spese per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità", Missione 4 (24) "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - Programma 4.5 (24.12) "Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi" - macroaggregato "funzionamento" -, iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilità n.9 - "Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali" per l'anno finanziario 2013;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", così come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, recante "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave";

VISTO, in particolare, l'art. 39, co. 2, della richiamata legge 5 febbraio 1992, n. 104, che prevede che le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio [...], a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia (lett. *l-ter*);

VISTA la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18;

VISTO, in particolare, l'articolo 19 della richiamata Convenzione ("Vita indipendente ed inclusione nella società") che prevede che "Gli Stati parti [...] riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure ed efficaci adeguate al fine di facilitare il godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, registrato presso la Corte dei Conti in data 21 novembre 2013, reg. 14, fog. 260, che adotta il Programma d'Azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità in attuazione della legislazione nazionale e internazionale ai sensi dell'art. 5, co. 3, della legge 3 marzo 2009, n. 18;

VISTA, in particolare, la linea di azione n. 3, "Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società", del richiamato Programma d'Azione;

VISTO, altresì, il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 5, co.2, del decreto interministeriale 6 luglio 2010, n. 167, sul richiamato Programma d'Azione biennale, da parte della Conferenza Unificata in data 24 luglio 2013 (Rep. Atti n. 72 CUdel) e, in particolare, la raccomandazione ivi contenuta formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (13/059/CU11/C8) riportante la richiesta di incrementare il finanziamento per le sperimentazioni regionali per le politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente;

CONSIDERATA, dunque, l'opportunità di coinvolgere nella sperimentazione del modello di intervento i territori regionali;

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 134/2013 con il quale sono state adottate le Linee Guida per la presentazione di progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità;



VISTO, il Decreto Direttoriale n.165/2013, con il quale, ai sensi del punto 8 delle citate Linee Guida, è stata istituita la Commissione di valutazione delle proposte presentate da regioni e province autonome;

VISTO, infine, l'elenco degli ambiti territoriali ammessi al finanziamento nazionale predisposto e definitivamente approvato dalla predetta Commissione nella seduta del 9 dicembre 2013;

## DECRETA

### Articolo 1

1. Per quanto in premessa indicato, è approvato l'elenco degli ambiti territoriali ammessi al finanziamento nazionale ai sensi del Decreto del Direttore Generale n 134 del 31 ottobre 2013, col quale sono state adottate le Linee Guida per la presentazione di progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità.

### Articolo 2

1. Si autorizza il finanziamento per un importo complessivo di € 3.200.000,00, secondo la ripartizione evidenziata nell'elenco che segue.

	AMBITI TERRITORIALI	REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA	QUOTA FINANZIAMENTO M.L.P.S.
1	Ambito territoriale n.31 Pescara	Abruzzo	76.896,00
2	Comune di Potenza	Basilicata	80.000,00
3	n.23 Ischia	Campania	76.800,00
4	B4 Cerreto Sannita	Campania	80.000,00
5	n.23 Nola	Campania	80.000,00
6	S6 Baronissi (SA)	Campania	80.000,00
7	Modena (MO)	Emilia Romagna	80.000,00
8	Forlì (FC)	Emilia Romagna	80.000,00
9	Val d'Enza (RE)	Emilia Romagna	80.000,00
10	Ambito socio assistenziale 1.2 Comune di Trieste	Friuli Venezia Giulia	80.000,00
11	Roma Capitale 6° municipio	Lazio	80.000,00
12	Roma Capitale 5° Municipio	Lazio	80.000,00
13	Distretto VTS Nepi	Lazio	80.000,00
14	Distretto H1 Monte Porzio Catone	Lazio	80.000,00

15	1° Distretto socio sanitario n.9 Genova Medio Ponente	Liguria	80.000,00
16	Varese	Lombardia	80.000,00
17	Vladana	Lombardia	75.408,16
18	Cremona	Lombardia	80.000,00
19	Saronno	Lombardia	80.000,00
20	ATS XXII Ascoli Piceno	Marche	80.000,00
21	ATS Termoli	Molise	80.000,00
22	Comune di Torino	Piemonte	80.000,00
23	Unione dei Comuni Nord Est Torino S.S.A. Settimo Torinese (TO)	Piemonte	64.000,00
24	Consorzio Monviso Solidale Fossano (CN)	Piemonte	64.000,00
25	Barletta (BT) Cerignola (FG)	Puglia	80.000,00
26	Casarano - Gagliano del Capo (LE)	Puglia	80.000,00
27	Altamura (BA)	Puglia	80.000,00
28	Ufficio PLUS Cagliari	Sardegna	80.000,00
28	Distretto di Nuoro	Sardegna	80.000,00
30	Distretto SS n.42 Palermo	Sicilia	80.000,00
31	Distretto SS n.28 Barcellona Pozzo di Gotto (ME)	Sicilia	80.000,00
32	Distretto SS n.36 Misilmeri (PA)	Sicilia	73.600,00
33	Zona Pisana	Toscana	76.800,00
34	Zona Empolese Valdelsa	Toscana	76.800,00
35	Zona Grossetana	Toscana	78.863,84
37	Azienda provinciale per i servizi sanitari	Trento	73.600,00
38	Zona sociale n.10 Terni comune capofila di cui Az. USL Umbria n.2	Umbria	80.000,00
36	Valle del Chiampo Azienda ULSS n.5	Veneto	80.000,00
39	Azienda ULSS n.6 di Vicenza	Veneto	80.000,00
40	Ambito Territoriale A ULSS n.8	Veneto	63.232,00
41	Intera Regione Valle d'Aosta	Valle d'Aosta	80.000,00


2. La relativa spesa graverà per la quota di € 2.818.446,00 sulla disponibilità del cap. 3231 "Spese per progetti sperimentali aventi ad oggetto interventi a favore di persone con handicap grave..." e per la quota di € 381.554,00 sulla disponibilità del cap. 3112 "Spese per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità", Missione 4 (24) "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - Programma 4.5 (24.12) "Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi" - macroaggregato "funzionamento" -, iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilità n. 9 - "Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali" per l'anno finanziario 2013 .

*Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per i seguiti di competenza.*

Roma,

10 DIC. 2013

IL DIRETTORE GENERALE  
Raffaele Tangorra





*Ministero*  
*del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali

**PROTOCOLLO D'INTESA**

**FRA**

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito denominato **Ministero**) con sede in Roma, via Fornovo n. 8 (C.F. 97434010589), rappresentato dal dott. Raffaele Tangorra, in qualità di Direttore Generale per l'inclusione e le politiche sociali;

**E**

La Regione Molise (di seguito denominata **Regione**) con sede Campobasso in Via Genova 11, cap. 86100 (C.F. 00169440708 ), rappresentata dal dott. Pasquale Mauro Di Mirco , in qualità di Direttore Generale della Giunta Regionale del Molise ;

**VISTI**

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che all'art. 14 detta disposizioni riguardanti progetti individuali per le persone con disabilità;
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" così come modificata dalla legge 162 del 21 maggio 1998, che detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle persone con disabilità;
- in particolare, l'art. 39, co. 2, della richiamata legge 104/92, che prevede che le Regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio [...], a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto alla vita indipendente alle persone con disabilità permanente e limitazione grave dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York 13 dicembre 2006 e ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18;


- in particolare, l'articolo 19 della richiamata Convenzione ("Vita indipendente ed inclusione nella società") che prevede che "Gli Stati Parti [...] riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, registrato presso la Corte dei Conti, Reg. 14, fg. 260, che adotta il Programma di Azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità in attuazione della legislazione nazionale e internazionale ai sensi dell'art. 3, co. 5, della citata legge 3 marzo 2009, n. 18;
- in particolare, la linea di azione n. 3, del richiamato Programma di Azione che illustra le proposte in materia di "Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società";
- infine, il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 5, co.2, del decreto interministeriale 6 luglio 2010, n. 167, sul richiamato Programma di Azione biennale, da parte della Conferenza Unificata in data 24 luglio 2013 (Rep. Atti n. 72) e, in particolare, la raccomandazione ivi contenuta formulata dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome (13/069/CU11/C8) riportante la richiesta di incrementare il finanziamento per le sperimentazioni regionali per le politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente;

#### **CONSIDERATO CHE**

- in data 31 ottobre 2013 sono state approvate le linee guida per la presentazione di progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, adottate con decreto direttoriale n. 134/2013;
- il decreto direttoriale n. 206 del 10 dicembre 2013 ha approvato la lista dei progetti presentati ai sensi delle richiamate linee guida del 31 ottobre 2013 e autorizzato il finanziamento, secondo la ripartizione evidenziata nell'elenco di cui all'art. 2 del medesimo decreto direttoriale, per un importo complessivo di euro 3.200.000,00, di cui la quota di euro 2.818.446,00 a valere sulle risorse assegnate, per l'anno finanziario 2013, al capitolo 3231 e di euro 381.554,00 a valere sulle risorse assegnate, per l'anno finanziario 2013, al capitolo 3112 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- la proposta della Regione Molise risulta tra i progetti ammessi al finanziamento ai sensi del citato decreto direttoriale n. 206 del 10 dicembre 2013 e che il finanziamento relativo da parte ministeriale corrisponde complessivamente ad euro 80.000,00;
- gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di riferimento e in conformità alla progettazione approvata o come successivamente modificata a seguito di autorizzazione ministeriale, a pena di revoca o riduzione del finanziamento;

#### **VISTI ANCHE**

- la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";
- la legge 24 dicembre 2012, n.228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)";



- la legge 24 dicembre 2012, n. 229, concernente il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e il bilancio pluriennale per il triennio 2013 - 2015";
- il decreto 111879 del 31 dicembre 2012 con il quale il Ministro dell'economia e delle finanze ha provveduto alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, ed in particolare la Tabella 04;
- il decreto di cui sopra, che in particolare prevede che, alla Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali è stata assegnata la gestione del CDR 9 del quale fanno parte i capitoli 3231 "spese per progetti sperimentali aventi ad oggetto interventi in favore di persone con handicap grave..." e 3112 "spese per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità";
- il Decreto ministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2013 che assegna le risorse umane e finanziarie ai dirigenti degli Uffici Dirigenziali di livello generale appartenenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attribuite ai capitoli delle unità previsionali di base della citata Tabella 4 di cui fa parte il CDR 9 - Direzione generale per l'inclusione, e le politiche sociali;
- il D.P.C.M. del 14 ottobre 2011, registrato dalla Corte dei Conti il 28 novembre 2011, reg. 14, foglio 39, con il quale al dott. Raffaele Tangorra è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali;
- il decreto interministeriale in data 26 giugno 2013, registrato alla Corte dei Conti il 1 agosto 2013, reg. 11, foglio 219, con il quale si è provveduto alla ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali 2013;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 73521, registrato dalla Corte dei Conti il 1 ottobre 2013, reg. 8, foglio 178, con il quale vengono apportate le necessarie variazioni di bilancio per poter trasferire agli aventi diritto le risorse previste dal Fondo nazionale per le politiche sociali 2013;
- infine, la legge n. 241 del 7 agosto 1990 che prevede la possibilità di stipulare accordi tra pubbliche amministrazioni;

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1**


*(Oggetto e durata del protocollo)*

1. Il presente Protocollo è finalizzato all'attivazione ed implementazione della proposta progettuale della Regione Molise in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità così come individuata nell'elenco contenuto nel decreto direttoriale n. 206/2013 citato in premessa ed allegato al presente atto.
2. La durata del presente Protocollo è fissata in mesi 12 a partire dalla comunicazione di inizio attività da parte della Regione di cui al successivo articolo 3, comma 1.

### **Articolo 2**

*(Impegni della Regione)*

1. La Regione si impegna a svolgere le attività di cui all'art. 1 nel rispetto degli obiettivi e dei contenuti, nonché dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel progetto medesimo.



2. Per la copertura dei costi delle attività di cui al comma precedente, la Regione utilizza il contributo di cui all'articolo 5, nonché garantisce il cofinanziamento per la residua quota pari ad almeno il 20% dei costi totali. Non è ammesso il cofinanziamento attraverso la contribuzione in natura (personale, ad eccezione delle spese per lavoro straordinario, locali, beni durevoli etc).

### **Articolo 3** *(Modalità di realizzazione)*

1. La Regione si impegna a dare comunicazione dell'effettivo avvio delle attività alla Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'indirizzo di posta elettronica certificata [dginclusione@mailcert.lavoro.gov.it](mailto:dginclusione@mailcert.lavoro.gov.it).

2. Per una migliore esecuzione del Protocollo d'intesa, il Ministero può richiedere o autorizzare, entro il limite massimo dell'importo di cui all'art. 5, la variazione delle prestazioni e dei servizi previsti nel piano di attività purché non comportino maggiori oneri per la controparte.

3. La Regione si impegna, altresì, a presentare un rapporto intermedio relativo alla attività svolta nei primi sei mesi di attività del progetto, così come previsto al punto 9 della Linee guida del 31 ottobre 2013, richiamate in premessa, e a produrre apposita nota di addebito completa della documentazione valida ai fini fiscali, così come previsto al punto 9 delle citate Linee guida, nonché una relazione finale di monitoraggio delle attività svolte entro tre mesi dalla data di scadenza del progetto.

### **Articolo 4** *(Commissione di Valutazione)*

1. Con successivo decreto direttoriale, viene istituita una Commissione di Valutazione con compiti di verifica e monitoraggio ai fini della liquidazione del finanziamento secondo le modalità di cui al successivo art. 6.

2. Alla consegna dei lavori, alla Commissione di cui al comma precedente spetta il compito di verificare:


- a) la conformità delle attività realizzate alle previsioni del presente Protocollo d'intesa;
- b) la congruità della documentazione giustificativa di spesa prodotta dalla Regione;
- c) la relazione sui risultati delle attività progettuali.

### **Articolo 5** *(Importo ed esonero cauzionale)*

1. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo d'intesa, viene pattuito un contributo complessivo pari a Euro 80.000,00 (ottantamila/00), così come specificato nell'elenco contenuto nel richiamato decreto direttoriale n. 206/2013 citato in premessa ed allegato al presente atto.

2. La Regione viene esonerata dal prestare cauzione ai sensi dell'art. 54 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

3. L'onere a carico del Ministero graverà sul cap. 3231 "spese per progetti sperimentali



aventi ad oggetto interventi a favore di persone con handicap grave..." iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Centro di responsabilità n.9 – "Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali" per l'anno finanziario 2013.

4. Ai fini della rendicontazione sull'utilizzo del contributo di cui al primo comma del presente articolo, verranno ritenute ammissibili unicamente le spese con le seguenti caratteristiche:

- strettamente connesse alle azioni progettuali previste dal progetto;
- sostenute nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del presente Protocollo e la data del termine del progetto;
- documentate con giustificativi originali e conformi alla normativa vigente in materia fiscale e contabile;
- registrate nella contabilità generale e specifica dei beneficiari.

Non sono in ogni caso ammissibili le seguenti spese:

- contributi in natura (personale, ad eccezione delle spese per lavoro straordinario, locali, beni durevoli, etc);
- ammortamento di beni esistenti.


#### **Articolo 6** *(Modalità di liquidazione)*

1. Il Ministero procederà alla liquidazione delle spese sostenute nel limite massimo della quota di partecipazione a proprio carico di cui all'articolo 5, comma 1, del presente protocollo.

2. Ai sensi del punto 9 delle richiamate Linee Guida 31 ottobre 2013, la somma di cui al precedente articolo 5, non soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1 e 3 del DPR n. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà corrisposta, previo accertamento della disponibilità di cassa, mediante accredito sul conto di contabilità speciale infruttifero n. conto tesoreria codice n. 410300031207 intestato alla Regione Molise, IBAN IT 97E0100003245410300031207 aperto presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato Banca d'Italia ubicato nel capoluogo di regione, recante CUP (Codice Unico di Progetto) I19G13000820003, secondo la seguente modalità:

- a) il 50% del finanziamento accordato a seguito di comunicazione della Regione, indicante l'effettivo avvio delle attività;
- b) il 30% del finanziamento accordato, previa positiva determinazione della Commissione di cui all'art. 4, alla presentazione di un rapporto intermedio di cui al punto 9, secondo paragrafo, delle citate Linee Guida e a seguito della verifica relativa alla spesa di almeno il 75% dell'ammontare relativo alla prima *tranche* di finanziamento;
- c) il 20%, previa positiva determinazione della Commissione di cui all'art. 4, a consuntivo, su presentazione di apposita nota di addebito completa della documentazione valida ai fini fiscali giustificativa delle spese sostenute per l'intero ammontare del finanziamento, nonché di una relazione finale di monitoraggio delle attività svolte.

3. Ai fini della liquidazione delle spese la Regione presenterà una nota di addebito in cui analiticamente sono riportate le prestazioni ed i servizi connessi alle spese rendicontate e nel limite in cui esse saranno debitamente documentate, comprensive di eventuale IVA dovuta a terzi per prestazioni eseguite. Tale nota di addebito deve essere accompagnata, relativamente alle spese sostenute, da idonea documentazione in originale, ovvero in copia





rilasciata conformemente alle vigenti disposizioni normative.

4. Il Ministero non risponde di eventuali ritardi nella liquidazione dei pagamenti determinati da cause non imputabili allo stesso, ma cagionati da controlli di legge, amministrativo-contabili o dovuti ad imponibili di cassa.

#### **Articolo 7** *(Inadempimenti e penali)*

1. In caso di grave inadempimento della Regione, il Ministero procederà al recupero del contributo concesso.
2. L'inadempimento è da ritenersi grave al verificarsi delle seguenti circostanze:
  - a) mancanze di organizzazione tali da pregiudicare la regolare realizzazione del progetto;
  - b) adozione di iniziative non concordate con il Ministero tali da arrecare pregiudizio all'andamento del progetto ed al Ministero stesso.
3. La Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali contesterà alla Regione l'inadempimento entro 40 giorni dalla conoscenza da parte del Ministero del verificarsi dello stesso, concedendo ulteriori 10 giorni per eventuali controdeduzioni, decorsi i quali la Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali deciderà con provvedimento motivato.

#### **Articolo 8** *(Responsabilità)*


1. La Regione si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. Il Ministero non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività effettuate in modo non conforme agli articoli del presente Protocollo.
2. La Regione si impegna, in conseguenza, a sollevare il Ministero da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano derivare da responsabilità dirette della Regione stessa.

#### **Articolo 9** *(Efficacia e modifiche)*

1. Il presente Protocollo d'Intesa è efficace nei confronti della Regione, nonché del Ministero, solo dopo l'approvazione degli organi di controllo ed il conseguente impegno della spesa. Il Ministero darà immediata informazione di quanto innanzi per permettere alla Regione di assumere gli adempimenti così come previsto nell'art. 1 del presente atto.
2. Eventuali modifiche al presente Protocollo d'Intesa devono essere concordate tra le parti. Per ogni autorizzazione non prevista nel presente atto e da richiedersi preventivamente è delegato il dr. Alfredo Ferrante, dirigente della Div. IV Politiche per le persone con disabilità.

#### **Articolo 10** *(Clausola compromissoria)*

1. Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione,



esecuzione o risoluzione del presente Protocollo, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

*Il presente atto, letto, confermato e firmato digitalmente, è stipulato nell'interesse pubblico e l'eventuale registrazione su pubblici registri, per il caso d'uso, sarà a carico della parte che la richiede.*

*Il presente Protocollo di Intesa si compone di 10 articoli.*

Roma, li \_\_\_\_\_

Ministero del lavoro e delle politiche sociali  
Direzione Generale  
per l'inclusione e le politiche sociali

IL DIRETTORE GENERALE  
Raffaele Tangorra

Regione Molise  
Direzione Generale della Giunta Regionale


IL DIRETTORE  
Dott. Pasquale Mauro Di Mirco





**Regione Molise**  
**Direzione Generale della Giunta Regionale**  
**Area III**  
**Servizio Assistenza Sociosanitaria**  
**e Politiche Sociali**

**Regione Molise**  
Protocollo Generale Area III  
Prot. 0045323/13 Del 16/12/2013  
Partenza



**Ministero del Lavoro e  
delle Politiche Sociali**  
**Direzione Generale per  
l'inclusione e le politiche  
sociali**  
**Divisione IV Politiche per  
le Persone con disabilità**  
**Via Fornovo n.8**  
**00192 ROMA**

**OGGETTO:** Sperimentazione di un modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità. Trasmissione protocollo d'intesa.

Si trasmette in allegato il protocollo d'intesa relativo alla realizzazione della proposta di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, debitamente compilato nella parte di pertinenza della Regione e sottoscritto dal Rappresentante legale, dott. Pasquale Mauro Di Mirco, Direttore Generale della Giunta Regionale.

Il Direttore del Servizio  
dott. Michele Colavita